*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

| | |
|---|---|
| Ugo MONTELLA | Presidente |
| Paolo ONELLI | Consigliere |
| Enrico TEDESCHI | Consigliere |
| Bruno LOMAZZI | Primo Referendario |
| Andrea DI RENZO | Primo Referendario (relatore) |
| Chiara GRASSI | Primo Referendario |
| Federica LELLI | Referendario |
| Vitaliana VITALE | Referendario |

nella Camera di consiglio del 12 marzo 2026, in riferimento alle note di osservazione *ex* art. 14, comma 5, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila prot. RGS n. 2727, 2728, 2730 del 28/01/2021, rispettivamente relative ai capitoli n.7434, 7379, 4650, nonché in riferimento agli ulteriori capitoli 7441 e 8105 – esercizio 2020, tutti del Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura, ha assunto la seguente

## DELIBERAZIONE - ORDINANZA

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*;

visto il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;

vista la legge 7 gennaio 2026, n. 1;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 in materia di *Riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa*;

vista la deliberazione n. 16/2026/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2026;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente n. 3/2026 depositato il 16 febbraio 2026;

vista a nota prot. n. 533 del 23 febbraio 2026 del Magistrato istruttore;

vista la nota prot. n. 5289 del 5 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. 671 della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila;

vista l'ordinanza n. 8/2026 dep. il 9 marzo 2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

vista la nota di deferimento del Magistrato istruttore;

udito il relatore Primo Referendario Andrea Di Renzo;

**FATTO**

La Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila (RTS AQ), con nota prot. n. 4207 del 19 febbraio 2026, acquisita in pari data al prot. n. 519, ha affermato che i capitoli nn. 8105, 7379, 7434, 7441, 4650 relativi all'esercizio finanziario 2020 del Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura "*sono stati restituiti privi di discarico, in quanto la documentazione allegata non è sufficiente a superare le osservazioni formulate dalla scrivente*".

Il Magistrato istruttore con nota prot. n. 533 del 23 febbraio 2026 ha chiesto alla Ragioneria territoriale di trasmettere le relative note di osservazione con la prova della comunicazione al Funzionario delegato nonchè "*copia PDF di tutta la ulteriore documentazione pertinente in possesso da parte di codesto Ufficio (copia della nota di controdeduzioni del Funzionario delegato e relativi allegati; copia di tutta la documentazione giustificativa della spesa, quindi anche comprensiva degli atti amministrativi presupposti rispetto all'erogazione e/o gestione delle somme di denaro, nonchè relativa alla dimostrazione delle aperture di credito, degli ordinativi secondari, della stampa telematica dei titoli estinti, dei certificati di mancato discarico)*".

La nota istruttoria prot. n. 533 è stata altresì trasmessa al Funzionario delegato, con invito alla trasmissione di copia della documentazione rilevante e di deduzioni comprensive di ogni elemento ritenuto utile.

RTS AQ ha risposto con la nota prot. 5289 del 5 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. n. 671, così trasmettendo le note di osservazioni, i certificati di mancato discarico, i "*Modelli 27 C.G.*"e la *stampa dei titoli estinti* limitatamente ai soli capitoli 4650, 7339 e 7434, omettendo invece la trasmissione di qualsivoglia documentazione per gli ulteriori capitoli n. 7441 e n. 8105.

Inoltre, nella stessa nota prot. n. 5289 la Ragioneria ha testualmente dichiarato: "[…] *I rendiconti dei capitoli 8105 e 7441 saranno discaricati da questa ragioneria, a seguito della trasmissione della documentazione da parte del Funzionario delegato. Per i capitoli 7379, 7434 e 4650 non discaricati come indicato nella nota n. 4207 del 19.02.2026, si trasmettono le note di osservazione trasmesse tramite il sistema spese, i certificati di mancato discarico, i modelli C.G. 27 e l'elenco degli ordinativi estinti. Si fa presente, inoltre, che il funzionario delegato non ha risposto alle richieste di chiarimenti formulate dalla scrivente. Per quanto riguarda la richiesta di trasmissione di tutta la documentazione giustificativa della spesa, si fa presente che il sistema spese della ragioneria non consente di estrapolare massivamente gli allegati presenti, ma soltanto singolarmente*".

**DIRITTO**

**1.** ***La normativa e le modalità del controllo***.

Il d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 prevede che a seguito della presentazione da parte del funzionario delegato dei rendiconti amministrativi, l'ufficio di ragioneria che riscontri irregolarità formuli una nota di osservazione, così concedendo termine di trenta giorni per dare risposta ai rilievi (cfr. art. 14, comma 5); qualora poi il Funzionario delegato entro detto termine non risponda alle osservazioni o fornisca deduzioni ritenute non sufficienti per il superamento del rilievo, l'ufficio di ragioneria non provvede al discarico del rendiconto e

avvisa la competente sezione di controllo della Corte dei conti, che è quindi chiamata a decidere in ordine alla fondatezza dei rilievi come sopra formulati (cfr. art. 14, commi 6 e 7).
Proprio al fine di consentire a questa Corte di poter decidere in ordine alla fondatezza del rilievo formulato, l'ufficio territoriale della Ragioneria deve quindi trasmetterle tutta la documentazione della quale è in possesso.
La Ragioneria generale dello Stato (cfr. circolare n. 18 – prot. n. 50113 dell'8 giugno 2016 – U) ha chiarito che la procedura di controllo dei rendiconti amministrativi di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 123 del 2011 è integralmente gestita dal sistema SICOGE/SPESE e che detto sistema, sul quale deve essere caricata tutta la documentazione relativa ai rendiconti medesimi, garantisce la conservazione degli atti per almeno dieci anni.
La Ragioneria territoriale può quindi acquisire la documentazione su detta piattaforma al fine di trasmetterla alla Corte.
Inoltre, le contestazioni (e tutte le comunicazioni) della Ragioneria devono essere esaustive e precise anche grazie a univoci riferimenti agli elementi di fatto e di diritto di volta in volta rilevanti.
Il tutto come già indicato nella deliberazione n. 170/2025/GEST di questa Sezione regionale, alla quale integralmente si rimanda, e nella quale è stato tra l'altro precisato che: <*la circolare n. 18 – prot. n. 50113 dell'8 giugno 2016 – U della Ragioneria generale dello Stato, richiamando espressamente gli artt. 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del CAD ha individuato proprio nel sistema SICOGE/SPESE la modalità di gestione dei rendiconti di contabilità ordinaria e della eventuale fase di osservazione. In particolare, la circolare afferma che: "con riferimento ai rendiconti soggetti a controllo, l'Ufficio di Ragioneria, nel caso in cui rilevi irregolarità, può registrare una nota di osservazione contenente i rilievi relativi alle irregolarità riscontrate. La nota di osservazione […] è inviata, tramite flusso informatico, al Funzionario delegato che la visualizzerà su SICOGE […] il Funzionario delegato può fornire risposta […] utilizzando l'apposita funzione". La circolare chiarisce che la piattaforma comporta anche la "dematerializzazione del rendiconto amministrativo di contabilità ordinaria e della documentazione amministrativa correlata, attraverso l'informatizzazione della procedura di trasmissione agli uffici di ragioneria e di acquisizione da parte di questi ultimi […] il sistema predispone il rendiconto sulla base delle operazioni contabili effettuate dal funzionario delegato e all'atto della sua convalida genera il fascicolo del rendiconto, nel quale il funzionario delegato, tramite un'apposita funzione, inserisce documentazione elettronica ed eventuali note da inviare agli uffici di ragioneria.*"> (cfr. punto "1" della parte del DIRITTO) e che <*la circolare n. 18 più volte citata prevede la gestione integrale del fascicolo del rendiconto sulla piattaforma e, si aggiunge, prevede anche la conservazione "per un periodo non inferiore a 10 anni"; ciò significa che qualora il FD avesse inserito la documentazione richiesta nel sistema, essa sarebbe stata ancora oggi disponibile. Va quindi stigmatizzata la mancata allegazione, da parte del Funzionario delegato, di tutta la "documentazione giustificativa della spesa" (cfr. art. 14, comma 1, del d. lgs. n.123 del 2011). D'altronde deve anche evidenziarsi la necessità che la Ragioneria territoriale formuli osservazioni esaustive, con riferimenti precisi e quindi anche univoci agli elementi di fatto e di diritto di volta in volta specificamente rilevanti. In particolare, la Ragioneria, per il futuro, dovrà innanzi tutto individuare correttamente la fattispecie concreta, curandone l'individuazione non solo attraverso la mera menzione dell'ordinativo, partitamente ove ciò non consenta alla Corte di orientarsi all'interno del rendiconto, in modo da poter ricollegare in modo esatto e certo l'osservazione formulata all'ordinativo oggetto di rilievo. Inoltre, la criticità dovrà essere descritta in modo certamente sintetico, ma tale da far si che essa sia delimitata in modo compiuto e univoco, con espresso richiamo alla norma ritenuta rilevante e alla parte che si assume violata*> (*ibidem*, *considerazioni conclusive*).

**2.** ***Il caso concreto***.
Nella specie RTS AQ per i capitoli 8105 e 7441 non ha fornito documentazione alcuna ed ha affermato: "*i rendiconti dei capitoli 8105 e 7441 saranno discaricati da questa ragioneria, a seguito della trasmissione della documentazione da parte del Funzionario delegato*".
Detta formula non è sufficientemente univoca ed esaustiva.
Al riguardo, considerata la precedente comunicazione di mancato discarico di detti rendiconti, e il conseguente interessamento di questa Corte ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d. lgs. n. 123/2011, qualora il funzionario delegato abbia (tardivamente) trasmesso documentazione ritenuta sufficiente per il superamento del rilievo, la Ragioneria deve avvisare di ciò questa Sezione regionale di controllo, nei termini della certezza e della esaustività, provvedendo altresì a trasmetterle tutta la documentazione così ricevuta.
In ordine poi agli ulteriori capitoli (4650, 7434 e 7439) RTS AQ ha trasmesso solo parte della documentazione rilevante; al riguardo, nessun rilievo riveste l'affermazione secondo la quale "*il sistema spese della ragioneria non consente di estrapolare massivamente gli allegati predetti, ma soltanto singolarmente*". Infatti, come sopra osservato, tutta la procedura di controllo dei rendiconti avviene a mezzo del sistema SICOGE/SPESE; detto sistema garantisce la conservazione degli atti e della documentazione colà caricati per almeno dieci anni.
La Ragioneria territoriale deve quindi provvedere all'estrapolazione degli atti specificamente rilevanti rispetto ai capitoli di interesse e alla loro successiva e integrale trasmissione alla Sezione regionale di controllo.

**P.Q.M.**

**la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

con riferimento alla nota prot. n. 5289 del 5 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. 671, della Ragioneria territoriale dello Stato relativa ai rendiconti dei capitoli di contabilità ordinaria 4650, 7434, 7441, 7379, 8105 – esercizio 2020 del Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura

**ACCERTA**

l'omessa trasmissione della documentazione giustificativa della spesa richiesta con la nota prot. n. 533 del 23 febbraio 2026 del Magistrato istruttore;

**ORDINA**

alla Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila di trasmettere entro quindici giorni dalla ricezione della presente deliberazione la documentazione giustificativa della spesa relativa ai rendiconti dei capitoli 4650, 7379, 7434, 7441, 8105 - esercizio 2020 del Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura.
Ovvero, con particolare riferimento ai rendiconti dei capitoli 7441 e 8105, la Ragioneria territoriale, qualora abbia ricevuto *medio tempore* documentazione da parte del Funzionario delegato ritenuta idonea per il superamento dei rilievi, provvederà nello stesso termine a relazionare sinteticamente in merito, trasmettendo comunque alla Sezione regionale di controllo la documentazione così ricevuta.

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila e al Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura.
Così deliberato nella Camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Estensore e relatore
Andrea Di Renzo

ANDREA DI RENZO
CORTE DEI CONTI
12.03.2026 17:54:18
GMT+01:00

Il Presidente
Ugo Montella

UGO MONTELLA
CORTE DEI CONTI
16.03.2026
11:07:25
GMT+02:00

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto

LORELLA
GIAMMARIA
16.03.2026
11:54:43
GMT+01:00